

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, con il quale al Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive sono state delegate le funzioni di indirizzo e coordinamento anche normativo nelle materie concernenti le politiche giovanili;

VISTO l'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale, al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è stata assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 565, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che sussiste la necessità di procedere con immediatezza alla istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, fermo restando che per l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo per lo sport di cittadinanza si provvede con l'Intesa in sede di Conferenza unificata;

RITENUTO che, al fine di garantire l'immediata operatività dell'Osservatorio, sussiste la necessità di affidare all'Istituto per il Credito Sportivo, ente pubblico vigilato dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, l'incarico di predisporre tutti gli elementi necessari all'Osservatorio ai fini dell'approvazione del primo programma annuale e triennale della sua attività.

DECRETA

Art. 1

Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato "Osservatorio", quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per lo sport, con particolare riferimento alla programmazione e alla progettazione degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla gestione degli impianti rivolti alla pratica sportiva diffusa e alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione e alla gestione degli impianti.

2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, di seguito Dipartimento.

Art. 2

Funzioni

1. Per il perseguimento degli scopi indicati all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione dei piani, dei programmi e dei progetti di competenza statale, regionale e degli enti locali.

2. L'Osservatorio svolge altresì funzioni di supporto al Dipartimento ai fini del miglior esercizio delle attività di sua competenza in materia di sport.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate ai commi 1 e 2 l'Osservatorio, in particolare:

- a) cura una ricognizione aggiornata e ripartita per ambito territoriale degli impianti sportivi esistenti, delle relative modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo anche al fine di predisporre un'analisi dei loro costi e benefici;
- b) provvede alla rilevazione costante degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento al loro stato di manutenzione e alla loro conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;

- c) promuove un processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi volto ad individuarne l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei vari ambiti territoriali;
- d) favorisce l'accesso degli utenti alle informazioni sui servizi sportivi disponibili mediante la costituzione di un sito web di agevole ed immediata consultazione, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva;
- e) individua le criticità economiche, sociali e strutturali che ostacolano una congrua ed equilibrata fruizione degli impianti sportivi in determinate zone del territorio nazionale, da parte di alcune fasce della popolazione ed in relazione a specifiche discipline sportive;
- f) predispone un sistema a rete con gli enti territoriali per programmare azioni condivise nei settori di rispettiva competenza;
- g) fornisce indirizzi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per una azione coordinata degli Osservatori regionali sull'impiantistica sportiva.
- h) fornisce supporto alle attività del Comitato per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2007, n. 41.

Art. 3

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività sportive che dirige e coordina l'azione del Comitato e provvede altresì alla nomina degli esperti di cui al comma 3.

2. Sono membri di diritto dell'Osservatorio il Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, con funzioni di Vice-Presidente, due dirigenti generali del Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, un rappresentante designato dal Ministro dell'Interno, un rappresentante designato dal Ministro della Difesa, un rappresentante designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante designato dal Ministro dello Sviluppo Economico, un rappresentante designato dal Ministro delle Infrastrutture, due rappresentanti designati dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), un rappresentante designato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), un rappresentante designato dall'Istituto per il Credito Sportivo un rappresentante designato dagli Enti di Promozione sportiva, tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), un rappresentante designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI).

2. Sono altresì membri dell'Osservatorio tre esperti in materia di sport nominati dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.

3. L'Osservatorio delibera il programma annuale e triennale della sua attività e si esprime su ogni altra questione sottoposta dal Presidente.

4. I membri del Comitato durano in carica tre anni.

Art. 4

Attività di supporto all'Osservatorio

1. Il Dipartimento può affidare direttamente, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, attività di supporto necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio ad un ente strumentale o vigilato dall'Amministrazione.

2. Le modalità di organizzazione e gestione delle attività di supporto affidate ai sensi del comma 1 sono stabilite con apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento e l'ente affidatario.

3. Al fine di garantire l'immediata operatività dell'Osservatorio, è affidato dal Dipartimento all'Istituto per il Credito Sportivo l'incarico di predisporre tutti gli elementi necessari all'Osservatorio ai fini dell'approvazione del primo programma annuale e triennale della sua attività.

Art. 5

Spese di funzionamento

1. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti della dotazione del Fondo per lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quota di risorse destinata alla costituzione e al funzionamento dell'Osservatorio, nonché con contributi di enti e soggetti pubblici e privati.

2. L'ammontare del finanziamento statale, nei limiti di cui al comma 1, è determinato dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, tenuto conto dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 2, comma 565, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Ai componenti dell'Osservatorio, fatto salvo quanto stabilito al comma 4, spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

4. Agli esperti in materia di sport di cui all'articolo 3, comma 2, spetta un compenso omnicomprensivo determinato dal Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, in misura non superiore a quello spettante agli esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

5. Le somme afferenti ai contributi di cui al comma 1 sono versate al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono destinate al finanziamento dell'Osservatorio.

6. All'onere di parte statale derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante assegnazione dal fondo di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità determinate ai sensi del comma 2.

Roma, 18 gennaio 2008

Giovanna Melandri